



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III.
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione
dell'Alta Corte di Giustizia ha pronunciato la se-
guente

Sentenza

nel procedimento penale a carico del Senatore Pro-
fessore Girolamo Gatti fu Federico, di anni 33, na-
to a Gonzaga (Mantova) e residente a Firenze.
imputato

del delitto di cui all'articolo 371 del codice penale,
per aver in Firenze il 23 gennaio 1917, mediante
una operazione chirurgica eseguita in modo
non conforme alla buona pratica, cagionata,
per imperizia, la morte della bambina Albertina
Corradini.

Udita la relazione del Commissario Delegato, Sena-
tore Inghilleri.

Ritenuto in fatto che, nel 3 aprile 1916, il Presiden-
te del Consiglio d'amministrazione del R. ospeda-
le di Santa Maria Nuova e Stabilimenti riuniti di
Firenze denunziava al Procuratore del Re presso il
tribunale di quella città che, a seguito di recla-
mi sull'andamento del servizio chirurgico al
l'ospedale Meyer, affidato al Senatore Prof. Girolamo

Gatti, detto Consiglio d'Amministrazione, nell'adunanza del 10 luglio 1917, commise ai Consiglieri Prof. Burci Enrico, Dott. Martinetti Antonio e Dott. Maffei Rodolfo di accertare i fatti e di riferirne in altra adunanza da destinarsi;

Che i predetti Signori, con relazioni 3 dicembre 1917 e 28 marzo 1918, riferirono che, nell'eseguire l'incarico, vennero a cognizione che la bambina Corradini Albertina, degente nell'ospedale Meyer, era stata operata dal Prof. Girolamo Gatti, a quanto si diceva, per un tumore addominale; ma che risultava esserle stata esportata la vescica, dopo essere stati recisi gli ureteri, uno dei quali era stato legato e tutti e due abbandonati nella cavità addominale;

Che la bambina venne a morte dopo tre giorni dalla operazione e si attribuiva la morte di essa all'atto operativo subito, condotto in modo non conforme alla buona pratica chirurgica;

Che nell'adunanza del 5 dicembre 1917 lo stesso Consiglio d'Amministrazione deliberò di denunciare il fatto alla Facoltà di medicina dell'Istituto di Studi Superiori, a cui il Prof. Gatti apparteneva, anche perché fossero raccolte le sue controdeduzioni; ma la Facoltà dichiarò la propria incompetenza a pronunciarsi e comunque ad intervenire nel dibattito;

Che il Ministero della Pubblica Istruzione nominava allora una Commissione inquirente, composta dei professori Alessandro dell'Università di Roma, Caruso dell'Università di Torino e Dionisi dell'Università di Palermo, i quali, con relazione 22 giugno 1918, concordemente affermarono:

1.° che l'intervento chirurgico era giustificato dalle esam. clinico e dall'aggravarsi progressivo della malattia;

2.° che sulla condotta operatoria, dai dati che si po-

terano desumere dalle varie investigazioni fatte, non si potevano che fare rilievi di ordine tecnico e, se era possibile divergenza d'opinioni, questa rientrava nell'ambito di discussioni scientifiche;

3°) che quindi, sulla base dei risultati di fatto accertati, non vi erano argomenti per far colpa all'operatore della morte della bambina Corradi in Albertina.

Che pervenuti gli atti al Senato, è costituito questo in Alta Corte di Giustizia, la Commissione permanente d'istruzione, alligata agli atti stessi la detta relazione d'inchiesta amministrativa e le due relazioni della Commissione d'investigazione nominata dal Consiglio d'amministrazione degli ospedali riuniti, procedeva a regolare l'istruttoria esaminando tutti i testimoni informati del fatto, sequestrando il pezzo anatomico del cadavere della bambina e nominando periti giudiziari gli stessi professori Alessandri, Carrara e Dionisi.

Che detti periti, prestato giuramento, esaminati gli atti ed il reperto, chiesero ed ottenuti nuovi chiarimenti da alcuni testimoni già interrogati, con relazione presentata il 17 aprile 1919, confermarono che l'atto operatorio era giustificato, ed escludevano che alcune modalità dell'atto stesso, le quali possono essere discusse dal punto di vista tecnico, avessero concorso alla morte della paziente, avvenuta per esaurimento progressivo o per sepsi peritoneale.

Attesochè da questa perizia medico-legale risulta: che il Prof. Gatti, preliminarmente all'operazione pratica e fece praticare un esame clinico, che diede sufficiente indicazione per procedere all'atto operativo;

che, Durante quest'atto, eseguì manovre tali

(annusamento del liquido, cateterismo) da rivelare che egli pensò alla possibilità che la cisti, che gli si presentò nel campo operatorio, fosse la vescica, e quindi non commise questo grossolano e colpevole scambio;

che l'operatore riconobbe la vescica distinta dal tumore cistico, e che la esportazione di essa fu da lui voluta per la estesa lesione della vescica stessa, non suscettibile di riparazione mediante sutura;

che della necessità dell'asportazione della vescica, per le condizioni locali del tumore cistico e dei suoi rapporti topografici, all'infuori dell'operatore, nessuno può pronunciare un giudizio;

che lo stato della Corradini era tale da esigere un rapido, affrettato compimento dell'operazione;

che il non aver rimosso il laccio ad uno degli ureteri può esser spiegato e giustificato dall'urgenza e dalla preoccupazione del momento operatorio nelle accertate condizioni della paziente, realmente minacciose, e che, comunque, tale omissione non determinò, né favorì l'esito letale.

Attesoché di conseguenza i periti unanimi giudicarono che la morte della bambina Corradini Albertina non fu cagionata da imperizia, imprudenza o negligenza del Prof. Gatti;

Attesoché di fronte ad un giudizio così reciso, dato da periti di alta autorità nelle forme legali e sotto il vincolo del prestato giuramento, ed alle convincenti ragioni che lo sorreggono, perdono ogni importanza le affermazioni dei componenti la prima Commissione d'investigazione nominata dal Consiglio d'amministrazione degli Ospedali riuniti di Firenze.

Per questi motivi
Visti gli articoli 17 del regolamento giudiziario del

Senato e 274 del codice di procedura penale.

Sulle conformi conclusioni del P.^o M.^o

Dichiara non doversi procedere contro il
Senatore Prof. Girolamo Gatti perche' il fatto a
lui aseritto non sussiste.

Così deciso in Roma il 9 maggio 1919.

Antonio Cafery

• Clelio E. J. Pilla

• Eugenio E. Petrella

• Vittorio Blacco

• Vittorio Sialoja

• Dr. Vito Pietro

• Antonio Tami

• Raffaele Rile

Fontana Cane

Notificata per estratto all'interessato
il 10 maggio 1919. Fontana Cane